

Sentenza del Tribunale di Bolzano sez.Penale 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Bolzano - Sezione Penale - in persona del giudice: Dott. GOTTARDI Claudio alla pubblica udienza del 11.01.2005 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **procedimento penale n. 1125/04 DIB.** contro XX, nata il (omissis) 1942 a Bolzano, ivi residente in via (omissis); libera, presente, imputata del delitto p. e p. dall'art. 348 c.p. per avere, eseguendo visite mediche, emettendo diagnosi ed effettuando terapie a base di prescrizioni di medicinali omeopatici a R.F., M.G, E.A., M.Z., esercitato abusivamente la professione medica, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale. Accertato in Bolzano, il 12.12.2001.

Con la partecipazione al dibattimento del Pubblico Ministero e dei difensori dell'imputata, avv. G.R. di Rovigo e avv. D.F. del foro di Bologna. Le parti hanno formulato a chiusura della discussione finale le seguenti

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell'imputata ad Euro 300,00 di multa.
I difensori dell'imputata: chiedono l'assoluzione perché il fatto nonsussiste.
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna, la nominata in intestazione - con decreto di citazione del GIP di Bolzano di data 10.07.2004 regolarmente notificato all'imputata e ai difensori - veniva tratta a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere del reato in rubrica indicato. All'udienza del 19.11.2004, preliminarmente revocato il decreto penale di condanna, il giudice dichiarava aperto il dibattimento sperando l'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dei testi dell'accusa, A.P. e A.F., funzionari dell'Ufficio tecnico della prevenzione del Servizio igiene sanità pubblica e di R.F., G.A. e C.P., soggetti che si erano avvalsi della consulenza dell'imputata.

Nella stessa udienza venivano acquisiti, su accordo delle parti, i seguenti atti delle indagini preliminari:

lettera del Ministero della Salute di data 10 gennaio 2002;
messaggio telefax dell'Ordine degli odontoiatri di data 21 dicembre 2001;
circolare del Ministero della Salute di data 7 novembre 1995;
comunicazione dell'Ordine Nazionale dei biologi di data 19 dicembre 2001;
relazione peritale del dott. V.F.;
titoli e attestati di XX;
dichiarazione di data 20 ottobre 2004 della Società Italiana Medicina Omeopatica;
copia delle disposizioni del dott. Giudice, sulle circostanze della qualificazione del prodotto omeopatico.

All'udienza dell'11 gennaio 2005 venivano escussi i testi della difesa C.D.S., S.C., N.C., G.S., U.O., G.B., E.B. e il consulente tecnico della difesa dott. V.F.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed indicati quali atti utilizzabili per la decisione dei documenti e delle prove assunte, contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni come risultano trascritte a verbale. Motivi della decisione

All'esito dell'istruttoria dibattimentale e dall'analisi della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento emerge una versione dei fatti univoca.

In data 18 dicembre 2001 gli Ispettori d'igiene A.P. e A.F. si recavano presso lo studio della XX al fine di accertare quale genere di attività professionale fosse ivi svolta. Al piano terreno dello studio era affissa una targa pubblicitaria recante l'indicazione "XX consulente Scientifico". Nella sala d'aspetto dello stesso era presente R.F., mentre successivamente usciva dal colloquio avuto con l'imputata XX. Nel corso del sopralluogo effettuato all'interno del locale adibito a studio, veniva notata la sola presenza di un apparecchio iridoscopico. Il personale operante procedeva infine all'acquisizione di alcune schede relative a persone assistite dall'imputata, in particolare tali M.Z. e la neonata E.A.

A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che la XX era priva di qualsivoglia titolo medico, non essendo nemmeno iscritta all'Ordine dei medici e odontoiatri della Provincia Autonoma di Bolzano ovvero all'Ordine dei Biologi. Essa era peraltro in possesso di un diploma di medicina biologica ottenuto negli U.S.A., del quale non aveva peraltro mai richiesto l'equipollenza ai sensi della normativa italiana e di attestati relativi alla partecipazione a numerosi seminari di omeopatia.

Dall'analisi del contenuto delle dichiarazioni testimoniali, tutte concordi sui punti salienti del fatto, emerge come fosse noto a tutti i clienti la circostanza che la XX non era medico, non essendosi peraltro la stessa mai qualificata come tale, né verbalmente, né tantomeno sulla documentazione cartacea utilizzata durante l'espletamento della sua attività professionale. L'attività della XX iniziava con un colloquio, vertente sulle abitudini di vita dei clienti, proseguiva con la lettura dell'iride tramite uno speciale strumento e si concludeva con la somministrazione di una serie di consigli, relativi al modo migliore di regolare la propria vita e all'assunzione di prodotti omeopatici, acquistabili in farmacia o erboristeria. Il suo intervento non era peraltro alternativo alla medicina "ufficiale" e nemmeno invasivo di diagnosi effettuate dai medici personali dei suoi assistiti.

R.F. ha riferito, in particolare, di essersi rivolta alla XX per la risoluzione di problemi legati a sintomi di nausea e vomito, dei quali soffriva in stato di gravidanza e di problemi inerenti a disturbi ginecologici. La teste aggiungeva che l'attività della XX si risolveva nell'espletazione di un colloquio personale, poi nella visione dell'iride e infine nel consigliare l'assunzione di prodotti omeopatici di natura imprecisata.

G.A. ha riferito di essersi rivolto alla XX per ottenere informazioni sugli effetti delle vaccinazioni obbligatorie, poiché interessato alla vicenda in relazione alle condizioni della figlia di tenera età E.A.; a tal fine la XX si limitava a suggerirgli di consultare il sito internet www.yyy.it.

M.G., ha riferito di essersi rivolta alla XX perché soffriva di psoriasi. La teste aggiungeva che l'attività della XX si risolveva nell'espletazione di un colloquio personale, relativo alla sua vita, alla famiglia e al lavoro poi nella visione dell'iride e infine nel consigliare l'assunzione di Natrium Muriaticum CH200 e di lievito di birra.

M.Z., ha riferito di essersi rivolto alla XX per la soluzione di problemi legati all'insonnia e che questa dopo un iniziale colloquio nel quale poneva domande del tipo quale fosse il suo piatto preferito, quale fosse il suo rapporto con il mare, con il caffè e queste cose, lo sottoponeva ad un

test, nel corso del quale gli veniva domandato di reggere in mano delle bottiglie di diverse dimensioni e peso e di mimare una resistenza con il braccio alla quale la XX applicava una forza. Al termine della visita l'imputata consigliava allo M.Z. l'assunzione di Coffea Cruda CH100, giacché dalla visione dello stato dell'iride era possibile desumere una situazione di forte stress.

G.B., medico omeopata, ha riferito in ordine all'attività esercitata in concreto dall'imputata, definita quale attività "atipica", rivolta alle persone che soffrono di disagi non qualificabili quali vere e proprie patologie, e in ordine all'orientamento della comunità medica internazionale, prevalentemente indirizzato a negare dignità scientifica alla disciplina della "medicina omeopata".

Così accertato il contenuto dell'attività professionale posta in essere dalla XX, occorre stabilire se questa integri o meno il paradigma dell'illecito penale di cui all'art. 348 c.p., norma che tutela l'interesse collettivo a che determinate professioni siano esercitate soltanto da coloro i quali risultino in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa. In definitiva all'imputata è contestato di aver abusivamente esercitato la professione medica, attraverso l'emissione di diagnosi mediche e la prescrizione di prodotti omeopatici ragion per cui, la valutazione delle sue responsabilità va ricondotta ad una ricognizione in positivo, dell'attività riservata al medico ed alla successiva valutazione dell'eventuale invasione di tale campo attribuibile alla XX, che, sola, può realizzare il fatto tipico punito dalla norma incriminatrice.

Orbene mancando qualsivoglia definizione legislativa dell'attività "omeopatica" non è possibile qualificare la stessa come pratica terapeutica tout court "non convenzionale", facendola confluire nell'alveo dell'esercizio dell'attività medica, per la quale è quindi richiesta l'iscrizione all'albo professionale. Soccorre a tal fine l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22528/2003), la quale, nel definire le pratiche terapeutiche "non convenzionali", ne delinea i caratteri che le qualificano come attività medica: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente, l'individuazione dei rimedi, la somministrazione degli stessi da parte del medico. In applicazione di tali principi, si è ritenuto esercizio abusivo della professione medica il compimento in linea generale di qualsivoglia attività comunque riconducibile a quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da quella concretantesi nella formulazione di un giudizio prognostico o nella prescrizione di una terapia particolare, a quella consistente nella mera verifica di attendibilità di una pregressa diagnosi o di una terapia in corso.

Proprio partendo da tali premesse, va desunto che l'attività omeopata integri gli estremi del reato d'esercizio abusivo della professione medica unicamente nell'eventualità in cui essa si sostanzia nella diagnosi di una malattia, ovvero nella commercializzazione di prodotti o preparati medici, comunque perseguenti finalità terapeutiche.

Orbene i detti tratti salienti dell'attività medica, peraltro delineati dalla stessa Pubblica Accusa nel capo d'imputazione in rubrica, come risulta dalle emergenze processuali, sono del tutto mancanti nell'attività professionale posta in essere dall'imputata. Nessun compimento di atto medico è riconoscibile infatti nell'attività svolta dalla XX, non avendo la stessa nel corso delle proprie consulenze mai ispezionato il corpo dei propri "clienti", né tantomeno usato strumenti invasivi o altri mezzi idonei ad effettuare analisi o misurazioni cliniche, né emesso diagnosi o prognosi.

Per quanto riguarda poi la natura dell'apparecchio deputato alla lettura dell'iride, questo Giudicante nulla può osservare non rientrando le caratteristiche tecniche di questo in fatti noti conosciuti secondo la comune esperienza e non avendo la Pubblica Accusa nulla allegato e dimostrato circa il funzionamento dello strumento in questione, mentre il consulente della difesa dott. F. ha escluso che lo stesso appartenga alla categoria degli apparecchi medici in senso stretto.

Alle stesse conclusioni si deve giungere - incidenter tantum non essendo tale estremo oggetto di imputazione - in ordine all'eventuale invasione da parte dell'imputata delle competenze riservate

alle scienze della psiche umana: come l'assenza di una malattia fisica distingue l'attività de quo da quella del medico, egualmente l'assenza di una malattia psichica la distingue dall'attività dello psicologo o dello psicoterapeuta.

Orbene, accertato che l'imputata non ha posto in essere atti tipici dell'attività medica occorre ora stabilire se i prodotti "omeopatici" dalla stessa consigliati (Natrium Muriaticum CH200 Coffea Cruda CH100 e lievito di birra) siano o meno considerati dal legislatore quali prodotti medicinali e in caso di risposta positiva se gli stessi, se somministrati da soggetto non qualificato, possano produrre danni alla salute.

Al primo quesito bisogna dare risposta negativa, poiché nessuna norma di diritto positivo regola, nel nostro ordinamento la medicina omeopatica e perché i prodotti consigliati dalla XX sono liberamente in vendita, non occorrendo la presentazione di ricetta medica.

Anche a voler assimilare poi il prodotto omeopatico ad un prodotto medicinale non bisogna sottacere come la letteratura scientifica sia divisa sull'efficacia dei rimedi omeopatici, tant'è che l'orientamento dominante li considera alla stregua di non farmaci avuto riguardo alla quasi totale assenza di principi attivi. Questo dimostrerebbe, d'altro canto, come il rimedio omeopatico opererebbe quale "placebo di lusso" in forza di una fortissima potenzialità suggestiva basata sulla sua diffusione internazionale e sull'apparente fondamento scientifico. Se il farmaco è un medicinale formato da molecole misurabili, le cui proprietà farmacologiche sono valutate con metodo scientifico da una previa sperimentazione, al contrario il prodotto omeopatico ha la caratteristica di non avere molecola al di sopra della nona CH, ed essendo somministrato ad alta diluizione può produrre un effetto regolatore solo sul piano emozionale, perché non se ne conosce il meccanismo d'azione ma non su quello biologico.

In maniera inconferente la Pubblica Accusa si è poi richiamata all'unico precedente giurisprudenziale "apparentemente" favorevole (Cass. n. 2652/1999), nel quale l'imputato, a differenza che nel caso de quo, pur non possedendo il relativo titolo, si qualificava come "medico" omeopata, compilava ricette ed effettuava diagnosi sui pazienti. L'evoluzione scientifica e tecnologica determinano sovente la possibilità che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo per una dilatazione degli ambiti delle categorie professionali riconosciute, fino a comprendere nella riserva loro spettante, attività solo analoghe, complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle professioni protette. Fatta questa necessaria distinzione e non essendo stata data prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che la XX abbia posto in essere atti tipici propri dell'attività medica, bisogna concludere nel senso che la sua attività professionale da definirsi rispetto all'ordinamento "atipica", è tutelata e protetta dalla previsione di cui all'art. 41 Cost.

Per tali ragioni l'imputata deve essere assolta, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato ad essa ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.

ASSOLVE

XX dal reato a lei in rubrica ascritto perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Bolzano l'11 gennaio 2005.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2005.